



20812

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 33 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale P.V. 06A/RG/10 del 30.07.2010 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 06A/RG/10 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 30 Luglio 2010, ore 09,00, redatto dal Dott. CASTELLO Pasquale, Uff. di P.G., Veterinario Dirigente del predetto Dipartimento, in riferimento ai fatti accertati dallo stesso, unitamente al Dott. LICITRA Giuseppe in data 13.07.2010, ore 10,00 circa, presso l'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RG033), sito in Ragusa, C/da Passolato, di cui è titolare la Sig.ra AREZZO Vincenza, nata a Ragusa il 08.04.1932, ivi residente in Via XXV Aprile n.° 23 e detentore dei capi il Sig. SCUCES Salvatore, nato a Modica il 03.01.1931, residente a Ragusa in Via XXV Aprile n.° 23;

Atteso che a carico dei sopra generalizzati Sig.ra AREZZO Vincenza e Sig. SCUCES Salvatore, ognuno nella propria qualità ed obbligati in solido, è stata rilevata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n.° 58/2004 e sanzionata dallo stesso per ***“non aver correttamente identificato n.° 2 bovini, nella fattispecie non risultavano correttamente identificati gli animali IT088990007891-IT088990007862”***;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n.° 58/2004, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250.000 a €. 1.500.000 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di ***€.1.000,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per ogni capo non regolarmente identificato(€. 500,00 per due capi bovini)***, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato alla Sig.ra AREZZO Vincenza, nella qualità di proprietaria dell'azienda (Cod. Az. IT 009RG033) ed al Sig. SCUCES Salvatore, presente all'atto dell'ispezione che non ha dichiarato NULLA, nella qualità di detentore, entrambi obbligati in solido, a mezzo del servizio postale, rispettivamente con Raccomandate A.R. n.° 76338502672-8 e n.° 76338502670-6, come risulta da timbro postale depositate presso l'Ufficio Postale in data 19.8.2010 e non ritirate entro il termine di dieci giorni(30.08.2010), determinando così la avvenuta notifica per compiuta giacenza;

Visto che nel verbale come sopra notificato è stata specificata agli obbligati in solido la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di ***€. 1.000,00(€. 500,00 per due capi bovini)***, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dai ricorrenti, nelle rispettive qualità, al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente in materia *pro tempore*, con nota prot. n.° 100735 del 17.11.2010, inviati dall'Avvocatura del Comune medesimo all'ASP, quale attuale Autorità Competente ai sensi del D.D.G. 01185 del 13.6.2013 ed acquisiti dalla stessa con nota prot. gen. n.° E-0003320 del 19.2.2015;

Viste le controdeduzioni, nota prot. n.° 611 del 14.2.2011, a firma del Dott. Pasquale Castello, Medico Veterinario del Distretto di Ragusa, che in riferimento ai predetti scritti difensivi esprime **parere sfavorevole** all'accoglimento degli stessi, non trattandosi di primo accertamento con prescrizioni, come asserito dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs n.° 58/2004, in quanto, come dichiarava lo stesso, ***“in realtà, il primo accertamento, tra l'altro con prescrizioni, è stato effettuato in data 6.9.2005, quindi non è applicabile la norma più favorevole di cui al succitato art. 4, comma 2 del D. Lgs. n.° 58/2004 così come richiesto dai ricorrenti”***;

Accertato che il verbale è stato notificato per compiuta giacenza entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra Arezzo Vincenza, nella qualità di titolare ed al Sig. Scucces Salvatore, nella qualità di detentore, obbligati in solido per le seguenti motivazioni:

Nonostante gli scritti difensivi risultano pervenuti oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 dalla notifica, degli stessi si tiene conto ai fini della decisione e si valuta la eccezione posta dalla parte circa la applicazione del beneficio di cui all'art. dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58, giungendo alla conclusione che la stessa, non può essere accolta poiché, come già sopracitato, il Dipartimento Veterinario- Distretto di Ragusa dichiara che i signori Scucces e Arezzo hanno già ricevuto un'ispezione igienico sanitaria in data 6.9.2005, con relative prescrizioni, mentre al beneficio di cui all'articolo 4, comma 2 del citato Decreto si è ammessi, *conditio sine qua non*, solo **"qualora si tratti di primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali..."**.

Pur tuttavia, si applica la sanzione al minimo edittale, come previsto dal regolamento aziendale, in considerazione della presenza degli scritti sia pur tardivi

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **AREZZO Vincenza**, nata a Ragusa il 08.04.1932 ed ivi residente in via XXV Aprile n.° 23, nella qualità di proprietaria dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG033, sito in Ragusa, C/da Passolato, ed al **Sig. SCUCCES Salvatore**, nato a Modica il 3.1.1931 e residente a Ragusa in via XXV Aprile n.° 23, nella qualità di detentore dei capi bovini, obbligati in solido, il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale per ogni capo x 2**);

Ingiunge

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: ***"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **Arezzo Vincenza**, sopra generalizzata, **residente in Ragusa, via XXV Aprile n.° 23**, nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG033, sito a Ragusa in C/da Passolato;
- al Sig. **Scucces Salvatore**, sopra generalizzato, **residente a Ragusa in via XXV Aprile n.° 23**, nella qualità di detentore dei capi bovini dell'Allevamento cod. Az. IT 009RG033, sito a Ragusa in C/da Passolato;
- **si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.**

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;



- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 18 MAR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



